

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE (Allegato 3)

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) Ragione Sociale:	FLAVIO VALERIO RAFFA		
b) Iscrizione nel registro degli intermediari:	Qualifica:	Agente	
	Sezione:	A	
c) Indirizzo Sede Legale:	Viale Argonne n. 26 – 20133 Milano	N. iscrizione:	000594767
Indirizzo Sede Operativa:	Via F. Anzani n. 7 – 20135 Milano		
d) E-mail:	flaviovalerioraffa@gmail.com ass.ni.raffa@inwind.it	Telefono:	02.551.82.410 Mobile - Whatsapp: 335.58.04.898
Pec:	flaviovalerio.raffa@ingpec.eu	sito web:	www.raffa-assicurazioni.com
e) Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti:			
Allianz Direct S.p.A.	Metlife Europe D.a.c.		
f) L'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sulla attività svolta.			

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti Imprese di assicurazione:

- Metlife Europe D.a.c.– Via Andrea Vesalio 6 – 00161 Roma
- L'intermediario ha in corso un rapporto di libera collaborazione con:
▪ Allianz Direct S.p.A. – Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano

La nostra Agenzia in base all'accordo di collaborazione, può svolgere una o più delle seguenti attività:

1. preventivazione personalizzata e informativa sui prodotti assicurativi; 2. conclusione ed emissione della polizza;
 3. incasso del premio; 4. rilascio quietanza; 5. gestione ed esecuzione della polizza (modifiche, sostituzioni, denunce sinistri);
- La nostra Agenzia in base all'accordo di collaborazione con il predetto intermediario, può svolgere l'attività di intermediazione per la quale la nostra agenzia è solidamente responsabile con l'intermediario sopra indicato.

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) L'intermediario non detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle Compagnie Assicurative indicate alla SEZIONE II.
- b) Le Compagnie Assicurative indicate alla SEZIONE II non detengono partecipazioni dirette o indirette superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di Legge.
- b) Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente, ai recapiti aziendali di cui alle informazioni presenti sui DIP aggiuntivo o sulle CGA di polizza. Dal ricevimento della comunicazione scritta la società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro i termini fissati per Legge. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa preponente nel termine massimo previsto per Legge, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, l'Intermediario collaborante, o suoi dipendenti/collaboratori, che riceve un reclamo lo trasmette con immediatezza all'Intermediario principale per conto del quale svolge l'attività di intermediazione assicurativa oggetto del reclamo, dandone contestuale notizia al reclamante. L'informativa al reclamante può essere fornita direttamente dall'Intermediario principale.
- c) Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa vigente indicati nei DIP Aggiuntivi.

Elenco delle regole di comportamento del distributore

All. 4 TER Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. **FLAVIO VALERIO RAFFA**, iscritto al RUI al n. A000594767

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a.** obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b.** obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c.** obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d.** obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e.** se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f.** obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto, e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g.** obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a.** prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b.** obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c.** nell'ambito della vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d.** obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice